

## Verbale di Accordo

Il giorno 6 marzo 2014, in Bergamo

tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto di tutte le Banche e Società del Gruppo

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 21 del CCNL 19.1.2012, formata dalle seguenti Organizzazioni Sindacali, rappresentate dalle Segreterie Nazionali, dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende sopra citate:

- UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

### Premesso che


1. Il Gruppo UBI - nell'ambito delle disposizioni derivanti dalle procedure sindacali previste - ha attivato, a partire dal mese di dicembre 2012, un piano di esodo anticipato e incentivato per complessive almeno 736 risorse rispetto alle 920 domande complessivamente pervenute - per la realizzazione del quale sono stati adottati i criteri previsti all'art. 8, del D.M. n. 158/2000 e successive proroghe e modificazioni - determinandosi una quota residua di domande non accoglibili relative a dipendenti della Banca Popolare di Bergamo e del Banco di Brescia.

2. Con Accordo sindacale sottoscritto in data 20 settembre 2013 le Parti, nel prendere atto che in quel momento non sussistevano le condizioni di sostenibilità economica per procedere all'accoglimento delle domande di adesione al piano di esodo ancora in sospeso di cui al precedente punto 1, hanno condiviso di mantenere comunque la validità e l'efficacia delle stesse - previa verifica dei previsti requisiti previdenziali - ai fini di una loro nuova successiva valutazione, da effettuarsi - quanto alla sussistenza di condizioni idonee all'accoglimento - entro il 30 giugno 2014.

3. Le Aziende hanno comunicato che alla luce di ulteriori valutazioni, recentemente effettuate, sono state riscontrate nell'ambito del Bilancio 2013 le condizioni economiche per l'accoglimento delle domande in sospeso.

### Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Le domande in sospeso di cui al punto 1 delle premesse - come individuate al successivo art. 4 - saranno accolte dalle Aziende interessate con cessazione dal servizio entro la data del 30 giugno 2014 e conseguente accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di categoria entro la data del 1° luglio 2014, previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
3. Fermo restando il termine finale del 30 giugno 2014, le Aziende stabiliranno l'effettiva data di cessazione di ciascun dipendente in relazione alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive e la comunicheranno a ciascun interessato entro il 30.04.2014.
4. Ai sensi dell'intesa sindacale di Gruppo del 20 settembre 2013, ai dipendenti che cesseranno per effetto del presente accordo e che nel frattempo sono stati collocati, su loro richiesta, in sospensione totale dell'orario di lavoro verranno applicate le condizioni già illustrate con Circolare di Gruppo n. 741 del 3.12.2012.
5. Le Parti si danno atto che rientrano nella disciplina del presente accordo anche i dipendenti di tutte le Aziende del Gruppo per i quali i controlli presso l'Inps delle rispettive posizioni contributive e previdenziali, ai fini della verifica del possibile accesso all'esodo, si sono potuti perfezionare con esito positivo soltanto in data successiva al 12 febbraio 2013; complessivamente si riepilogano di seguito le posizioni interessate dal presente accordo, suddivise per banca (forza lavoro) :



| BANCA  | Posizioni |
|--------|-----------|
| BPB    | 79        |
| BBS    | 99        |
| BPA    | 1         |
| CARIME | 1         |
| UBIS   | 2         |
| BPCI   | 1         |

6. Tutte le cessazioni connesse al presente Accordo saranno ratificate mediante conciliazione in sede sindacale ai sensi dei vigenti CCNL.
7. In caso di variazioni delle condizioni e dei requisiti legali di accesso ai trattamenti pensionistici, sopravvenute rispetto alla data di stipulazione del presente accordo, le Parti si incontreranno per concordare le opportune misure, anche correttive o modificative rispetto a quanto concordato nel presente accordo.
8. In caso di evoluzioni normative correlate al recente Accordo Nazionale del 20.12.2013 di adeguamento della disciplina del Fondo di Solidarietà alla legge 28.6.2012 n.92 e tenuto conto delle connesse finalità di contenimento dei costi, le Parti si incontreranno tempestivamente per definire le eventuali necessità di adeguamento del presente accordo.
9. Le Parti si incontreranno comunque entro il 30.9.2014, per una verifica sullo stato di attuazione del presente accordo.

\*\*\*

Dichiarazione delle Parti

*Le Parti concordano che il personale interessato dall'iniziativa di esodo di cui al presente accordo, non sarà destinatario di rapporti di consulenza, collaborazione o qualsiasi altro rapporto di lavoro con aziende del Gruppo.*

Letto, confermato e sottoscritto

Unione di Banche Italiane

\_\_\_\_\_

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

\_\_\_\_\_

